

BGE 60 II 376

Bundesgericht (BGE), 1934-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_60_II_376

FR: ATF 60 II 376

IT: DTF 60 II 376

Volltext

376 Organisation der Bundesbahnen N° 62. 3. - Dame 'Roth peut donc pretendre etre complete- ment indemnee du dommage subi par elle. Ainsi le jugement attaque doit etre annule et la cause renvoyee aux juges cantonaux pour etablir le montant de ce dom- mage. Le Tribunal t6Ural prononce : Le recours est admis dans le sens des considerants. VII. ORGANISATION DER BUNDESBAHNEN ORGANISATION DES CHEMINS DE FER FEDERAUX 62. Sentenza 25 settembre 1934 deUs. Ia Sezion8civile nella causa Strade ferrate federali contro S. A. Fratelli Gondrand.. L'art. 2 ep. 2 1. f. 1 febbraio 1923 concernente l'organizzazione delle SFF non s'oppona a che l'abitante d'un cantone venga in giudizio le Strade ferrate federali, non davanti al giudice del capoluogo del cantone, ma davanti ad un altro giudice. di quest'ultimo, competente in virtú d'una deroga introdotta dalla legislazione cantonale all'ordine delle competenze territoriali (connessione di causa, domanda reconvenzionale, azione in garanzia, ecc ...). A. - HI6 giugno 1933 due invii, indirizzati alla Societá anonima internazionale di trasporti Fratelli Gondrand (in seguito, piú brevemente : S. A. Fratelli Gondrand) in Chiasso, andarono distrutti nell'incendio di un magazzino della stazione di Chiasso. Con petizione inoltrata il 20 gennaio 1934 al Pretore di Mendrisio, la S. A. Fratelli Gondrand ha convenuto in giudizio tanto le Ferrovie italiane dello Stato (F. S.), con sede a Roma, rappresentate a Chiasso dal capo gestione Organisation der Bundesbahnen No 62. 377 titolare, quanto le Strade ferrate federali (SFF), rappresentate dalla Direzione di circondario a Lucerna, per ottenere solidalmente, a titolo di risarcimento del danno, L. it. 45762,35, marchi 590 e lire 73, con l'interesse al 6 % dal 1° luglio 1933. Partiva l'attrice dall'idea essere il Pretore di Mendrisio solo competente a conoscere dell'azione contro le F. S. ed avvertiva essere la competenza del giudice adito data anche in confronto delle SFF, per connessione di causa, in base all'art. 27 cpc ticinese del seguente tenore: « L'azione contro piú persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, puó essere proposta davanti a quella del luogo di domicilio o di residenza di alcune di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda per il titolo o fatto da cui dipende ». B. - Con petizione incidentale del 19 febbraio 1934 le SFF hanno proposto la reiezione dell'azione contro di esse iniziata, il giudice adito essendo, a loro giudizio, incompetente. Secondo le SFF, la S. A. Fratelli Gondrand avrebbe potuto convenirle, nel fattispecie, solo a Berna o a Bellinzona ; esse invocano a sostegno della loro tesi, l'art. 2 cp. I e 21. f. org. amm. SFF del 10 febbraio 1923, del seguente tenore: « Le Strade ferrate federali hanno il loro domicilio legale alla sede della direzione generale. Esse sono tenute inoltre ad eleggere domicilio nel capoluogo d'ogni Cantone, dove possono essere convenute in giudizio dagli abitanti del Cantone » ; a questa norma di diritto federale non potrebbe derogare, in quanto disposizione di giure cantonale, l'art. 27 cpc ticinese; d'altronde non esisterebbe tra le azioni proposte dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF e contro le F. S. la connessione richiesta da quest'ultimo articolo. Rispondendo nell'incidente, la S. A. Fratelli Gondrand ha concluso alla reiezione

della declinatoria del foro : le due azioni sarebbero connesse a' sensi dell'art. 27 cpc ticinese e l'art. 2 cp. 2 l. f. org. amm. SFF creerebbe alle SFF, in rapporto al foro, nei confronti di chi risiede nel 378 Organisation der Bundesbahnen No 62. cantone, una situazione in tutto conforme a quella di chi tiene al capoluogo il proprio domicilio. C. - Con sentenza 27 aprile/3 maggio 1934 il Pretore di Mendrisio ha respinto la petizione incidentale delle SFF. Questa sentenza e stata confermata dalla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, su ricorso delle SFF, con giudicato del 29 maggio/20 giugno 1934. D. - Contro questo giudicato le SFF hanno inoltrato al Tribunale federale, il 3 luglio 1934, un ricorso, che hanno qualificato, in linea principale, di diritto civile a' sensi dell'art. 87 ep. 3 OGF, in linea subordinata di diritto pubblico a' sensi dell'art. 175 eseg. OGF. Il ricorso conclude a che sia annullata la sentenza della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 maggio/20 giugno 1934. Rispondendo al gravame, la S. A. Fratelli Gondrand ne ha proposto la rievocazione. Considerando in diritto : 1. - A' sensi dell'art. 87 cifra 3 OGF, il ricorso di diritto civile al Tribunale federale e dato, nelle cause civili giudicate in ultima istanza cantonale, per le quali non e ammissibile l'appello, « ove siano state violate disposizioni del diritto federale in materia di foro ». Le ricorrenti pretendono per l'appunto che sarebbe stata violata una di tali disposizioni, l'articolo 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923. D'altra parte la querelata sentenza e stata resa in una causa civile, dall'ultima istanza ticinese, e contro di essa non era ammissibile l'appello al Tribunale federale, non trattandosi di un giudizio di merito (art. 58 ep. 1 OGF). Il ricorso di diritto civile e dunque ricevibile, siffatto rimedio non essendo dato soltanto contro i giudizi di merito, ne unicamente nelle cause nelle quali il giudizio di merito non sara appellabile al Tribunale federale (efr. RO 41 II p. 298; 41 II p. 762 ; 48 II p. 340; 50 II p. 97). La Organisation der Bundesbahnen No 62. : la questione di sapere se contro il giudizio di merito nella causa incoata dalla S. A. Fratelli Gondrand contro le SFF sara ammissibile l'appello al Tribunale federale e dunque senza portata nella controversia attuale e PU' essere lasciata aperta. Il ricorso presenta invero una pecca formale in quanto conclude soltanto all'annullamento della querelata sentenza e non anche all'ammissione della petizione incidentale del 19 febbraio 1934: ma non pu' esser dubbio che, chiedendo quell'annullamento, le SFF hanno inteso chiedere quest'ammissione. Il Tribunale federale entrando in materia sul ricorso di diritto civile, il ricorso di diritto pubblico eade, questo essendo stato inoltrato solo nell'ipotesi d'irricevibilita di quello : la questione sollevata dalla S. A. Fratelli Gondrand della rievocabilita del ricorso di diritto pubblico PU' dunque essere lasciata insoluta. 2. - Il quesito sottoposto al giudizio del Tribunale federale e uno solo: se l'art. 2cp. 2 l. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 s'opponga a che sia applicato alle SFF, nel territorio del Cantone Ticino, l'art. 27 cpc ticinese. Ne' esaminare questo quesito occorre rammentare anzitutto che l'art. 64 ultimo capoverso cost. fed. lascia nella competenza dei cantoni l'ordinamento dei tribunali e l'amministrazione della giustizia. Rientra certamente in siffatte materie la determinazione del foro cantonale, davanti al quale PU' essere portata l'azione in personam contro il domiciliato elettivamente nel cantone da chi di tale elezione di domicilio e autorizzato a prevalersi. L'art. 2 ep. 21. f. org. amm. SFF del 10 febbraio 1923, se interpretato come vorrebbero le ricorrenti, costituirebbe un'intaccatura nella sovranita cantonale. Quest'intaccatura potrebbe dal giudice essere ammessa, solo se risultasse chiara la volonta del legislatore federale di produrla. 3. - Se il legislatore federale si fosse limitato a porre il principio che le SFF hanno il loro domicilio legale nella sede della direzione generale (art. 2 cp. 1 l. f. org. amm. 380 Organi. cantone di domicilio, diverso dal giudice del capoluogo, ma competente, a norma della legislazione

cantonale, ove convenuta fosse, anziché le SFF, un'altra persona domiciliata effettivamente od elettivamente in detto capoluogo. Ne si vede quale legittimo interesse le SFF abbiano ad essere trattate, nei confronti dell'abitante del cantone, diversamente da ogni altra persona avente nel capoluogo di questo il suo domicilio, effettivo od elettivo: le ricorrenti stesse non pretendono che avrebbe loro un sensibile maggior disturbo il dover comparire, in ipotesi d'altronde eccezionali, anziché davanti al giudice del capoluogo d'un cantone diverso da quello di Berna, davanti al giudice d'un'altra località dello stesso cantone. L'interpretazione proposta dalle ricorrenti non significherebbe pertanto per esse un vantaggio di qualche momento, rappresenterebbe, in determinati casi, un inconveniente per le persone domiciliate in Svizzera, chiamate ad esercitare contro le SFF delle azioni personali, e, per quel che concerne più specialmente le deroghe cantonali per connessione di causa all'ordine delle competenze territoriali, metterebbe intralcio ad una sollecita e sana amministrazione della giustizia: l'economia dei giudizi, la maggiore possibile celerità nella spedizione delle cause, il bisogno di evitare l'eventualità di due o più sentenze fra di loro contraddittorie consigliano infatti manifestamente la riunione di liti, che presentano una determinata parentela, in un solo giudizio (M.A. TIROLO, diritto giudiziario civile I p. 624). La volontà di produrre siffatte conseguenze, invadendo, come si disse, un terreno della Costituzione federale riservato ai cantoni, potrebbe essere attribuita al legislatore federale, solo ove essa risultasse dai lavori preparatori. TI che non è. L'art. 8 ep. 2 della 1. f. sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrate del 23 dicembre 1872 - il quale, come già detto, è all'origine della disposizione dell'art. 2 ep. 2 1. f. org. Organisation der Bundesbahnen No 62. amm. SFF del 1° febbraio 1923 - è lo stesso nei termini seguenti: (Le società devono però in ciascun cantone, di cui la loro impresa tocca il territorio, designare un domicilio, dove i rispettivi abitanti del cantone possano far capo per eitarli in giudizio » (testo francese: « Neanmoins les sociétés auront à élire domicile dans chacun des cantons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qu'elles puissent y être actionnées par les habitants de ce canton »). I testi italiano e francese del citato art. 8 ep. 2 indicavano dunque chiaramente lo scopo della disposizione: era di permettere agli abitanti d'ogni cantone di trarre dall'elezione obbligatoria di domicilio della compagnia nel cantone le conseguenze di foro previste dalla Costituzione federale (allora l'art. 50 della cost. fed. del 1848) e dalla legislazione cantonale, e non anche di concedere alla compagnia nel cantone, rimpetto agli abitanti di questo, il beneficio d'un foro esclusivo d'ogni altro foro cantonale. Se nelle successive e più volte richiamate 1. f. del 15 ottobre 1897 ed del 10 febbraio 1923 il legislatore, mettendo in consonanza i testi italiano e francese con il tedesco, ha, per ovvie ragioni di tecnica legislativa (i motivi d'una disposizione non hanno il loro posto nel testo di questa), tralasciato in esse ogni accenno allo scopo della norma, ciò non significa affatto che al vecchio fine fosse, ai suoi occhi, venuto ad aggiungersene uno nuovo: di un tal mutamento sarebbe rimasta nei lavori preparatori una traccia, che fa completamente difetto. A torto le ricorrenti invocano, a sostegno della loro tesi, la sentenza 22 giugno 1911 del Tribunale federale nella causa SFF c. Hurter (RO 37 I p. 280 e seg.). Vi si legge invero che l'art. 12 della legge federale concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 regola in modo esauriente il foro delle SFF (ib. p. 282); ma con ciò il Tribunale federale ha voluto unicamente affermare, come risulta dal contesto, che tutte le norme di diritto federale 384 Organisation der Bundesbahnen No 62. sul foro delle SFF si trovano, o meglio si trovavano prima dell'attuazione della 1. f. org. amm. SFF del 10 febbraio 1923, nel citato art. 12, ad esclusione in particolare modo dell'art. 59 cost. fed. Nel fattispecie, non si tratta di sapere se l'art. 59 cost. fed. sia applicabile

accanto all'art. 2 I. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923, ma se questo determini, ad esclusione della legislazione cantonale, tutte le conseguenze del domicilio elettivo delle SFF al capo- luogo d'ogni cantone in cospetto degli abitanti di quest'ultimo. Dalla ricordata sentenza del 22 giugno 1911 e per contro lecito trarre un argomento contro la tesi delle ricorrenti; che vi si legge avere l'art. 59 cost. fed. ricevuto con l'art. 12 I. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 « insoweit die Gerichtstandverhältnisse der SBB in Frage kommen. . . in analoger Weise seine Ausführung, wie z. B. (vgl. BGE 29 I S. 434 ff.) durch Art. 271 SchKG hinsichtlich der Zulässigkeit des Arrestes » ; se l'articolo 2 I. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 - che ha preso il posto dell'art. 12 I. f. conc. l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione ecc. del 15 ottobre 1897 - si propone unicamente di risolvere per le SFF, in quanto convenute su pretese personali, il problema che per gli altri debitori e risolto dall'art. 59 cost. fed., esso può avere soltanto, come questo, importanza intercantonale e non intracantonale (BURCKHARDT, Kommentar 2 a ediz. pp. 558 e 559). L'interpretazione patrocinata dalle ricorrenti condurrebbe infine ad un'ineguaglianza di trattamento, da nulla giustificata, tra gli abitanti del cantone di Berna e quelli degli altri cantoni : il cp. I dell'art. 2 I. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 non contiene infatti alcuna aggiunta sulle conseguenze, quanto al foro, del domicilio legale delle SFF alla sede della direzione generale: ne segue che gli abitanti del cantone di Berna potrebbero convenire le SFF davanti ad un giudice diverso da quello del capoluogo in caso ad es. di connessione di causa Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. 385 (art. 22 e 36 cpe bernese) o di domanda riconvenzionale (art. 33 cpe bernese), mentre analoga facoltà non spetterebbe, nel loro cantone, agli abitanti degli altri cantoni. Va dunque confermata la giurisprudenza che la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha inaugurato con sentenza 5 marzo 1929 in causa Agustoni c. Stato del Ticino e SFF (Rep. giur. patria 1929 p. 266 e seg.). 4. - Poiché l'interpretazione dell'art. 2 cp. 2 I. f. org. amm. SFF del 1° febbraio 1923 propugnata dalle ricorrenti non può essere ammessa per i motivi suesposti, non spetta al Tribunale federale sindacare se il giudice cantonale abbia rettamete giudicato considerando raggiunti nei fatti specie gli estremi dell'art. 27 cpe ticinese : una tale indagine è infatti di puro diritto formale cantonale. Il Tribunale federale 'pronuncia : Il ricorso è respinto e l'appellata sentenza è confermata. VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. III. Teil Nr. 34. - Voir IIIe partie N° 34.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.